



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma Tel. 06
416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it E-mail:
crLnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°141 dell'8/11/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 24 ottobre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

3) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ADPOL. G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GALMAZZI MARCO FINO AL 25/10/2019, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.42 SGS DEL 10/10/2019

(Gara: G. CASTELLO – ITRI CALCIO SSD ARL del 6/10/2019 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. G.Castello, con il quale chiedeva il ripristino del risultato acquisito sul campo per non aver commesso il fatto, in quanto, il giocatore Boukhraz Adam, a loro dire, era in posizione regolare di tesseramento, in occasione della gara, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 75 LND del 20 giugno 2018, relativamente all'applicazione L.12 del 20 gennaio 2016 – Ius Soli Sportivo;
chiedeva altresì, la società, l'annullamento della squalifica inflitta dal Giudice sportivo a carico del proprio dirigente Galmazzi Marco, fino al 25/10/2019.
Analizzati gli atti di gara, nonché la circolare sopra citata, si evince che il giocatore Boukhraz Adam, per poter essere considerato a tutti gli effetti tesserato per la società ricorrente, e quindi per poter prendere parte alle gare, doveva prima ricevere l'autorizzazione dell'Ufficio tesseramenti competente.

Non avendo ricevuto tale autorizzazione al giorno della gara, lo stesso non poteva essere considerato tesserato per la società G. Castello e, dunque, non avrebbe dovuto prendere parte alla gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

4) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.51 C5 DEL 16/10/2019

(Gara: TORRINO C5 VILLAGE – EUR MASSIMO del 12/10/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:

La Soc. Torino sostiene che nessuno dei propri tifosi abbia rivolto espressioni offensive agli Arbitri, avendo gli stessi tifosi soltanto esultato con trombette e palloncini, specialmente in occasione delle reti.

La ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa.

Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l'Arbitro ha riferito che per tutta la durata dell'incontro i numerosi sostenitori del Torino Village avevano rivolto agli Arbitri frasi ingiuriose e gravemente minacciose, e che inoltre avevano disturbato il regolare svolgimento della gara utilizzando dei fischietti. L'Arbitro ha anche precisato che un signore, qualificatosi come Presidente del Torino Village, aveva insultato ripetutamente l'Arbitro 2.

Confermato il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere dai sostenitori, nonché dallo stesso Presidente della Soc. Torino Village, questa Corte ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione, dal momento che, in effetti, tali comportamenti si sono limitati soltanto a delle invettive verbali rivolte dalle tribune, ma senza alcun atteggiamento di violenza. Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 150,00.

La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

**5) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 LND DEL 9/10/2019
(Gara: TORRE ANGELA ACDS S.R.L. – LODIGIANI CALCIO 1972 del 6/10/2019 –
Campionato Promozione)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:

La Soc. Torre Angela insiste per una riduzione della sanzione, deducendo a tal riguardo che l'Assistente dell'Arbitro non è stato attinto da sputi ed inoltre che l'espressione rivolta ad un giocatore avversario da parte dei tifosi non aveva alcun contenuto razzista.

Esaminato il rapporto dell'Assistente AA1 e valutati i fatti così come ivi descritti, questa Corte ritiene che debba escludersi che gli sputi indirizzati da un sostenitore del Torre Angela, posizionato dietro la rete di recinzione abbiano attinto lo stesso Assistente, il quale infatti, se colpito, avrebbe sicuramente specificato in quale parte del corpo fosse stato raggiunto dallo sputo.

Quanto poi all'espressione rivolta dai tifosi della stessa Soc. Torre Angela ad un giocatore della squadra avversaria, valutata l'intera frase, deve parimente escludersi che ad essa possa attribuirsi un contenuto razzista, in relazione a quanto dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce di tali considerazioni, pur ribadendo la gravità dei comportamenti posti in essere dai tifosi, questa Corte ritiene di ridurre parzialmente la sanzione, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad Euro 250,00.

La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE

F.to Francesco Esposito

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma l'8 novembre 2019

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli